



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZANETTA, SANTINI, PALMIZIO, BIANCONI,
D’AMBROSIO LETTIERI, GALLONE, POSSA, LATRONICO, TOFANI e
CANTONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2009

Disposizioni per la semplificazione delle procedure di autenticazione
di scritture contabili

ONOREVOLI SENATORI. - Il procedimento d'ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile è uno strumento che il legislatore ha previsto per assicurare, tramite la rapida formazione di un titolo esecutivo, il soddisfacimento di un diritto che appaia altamente probabile in capo al richiedente sulla base di una sommaria cognizione e *inaudita altera parte*.

Si tratta di un procedimento di cui commercianti e artigiani usufruiscono largamente per ottenere il più velocemente possibile il pagamento di un credito insoluto, situazione, purtroppo, molto frequente nella pratica dell'attività d'impresa.

Per ottenere l'ingiunzione di pagamento è prevista, tra le ipotesi utili, la produzione con la domanda giudiziale di «idonea prova scritta» che, come stabilisce l'articolo 634, secondo comma del codice di procedura civile, «per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenute,....».

Tali scritture contabili, nella pratica quotidiana, sono rappresentate dagli estratti autentici del registro IVA delle fatture emesse, da cui risulta la fattura oggetto del mancato pagamento; a tale autenticazione provvede ordinariamente un notaio, ovvero il pubblico ufficiale che la legge ritiene maggiormente qualificato. A causa però dei costi elevati di autenticazione notarile e dei tempi lunghi per ottenerla, alcuni imprenditori si sono rivolti, a tal fine, a funzionari comunali nelle

vesti di incaricati dal sindaco, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non tutti i giudici, però, accettano come efficace tale autenticazione, in quanto non ritengono i funzionari comunali in possesso delle necessarie cognizioni per verificare non solo la conformità dell'estratto contabile all'originale, ma anche la regolare vidimazione e bollatura nelle forme di legge e la regolare tenuta delle scritture contabili.

Va però osservato che, così come il funzionario comunale, anche il notaio che autentica l'estratto non può essere al corrente della regolarità delle scritture contabili dell'imprenditore richiedente, potendo conoscere direttamente il solo documento sottopostogli. Si ricorda, infatti, come gli stessi notai, dopo l'abolizione dell'obbligo di bollatura e vidimazione di alcuni libri contabili obbligatori ad opera della legge 18 ottobre 2001, n. 383, rifacendosi all'articolo 634 del codice di procedura civile ed all'articolo 2214 del codice civile, che impongono loro l'autentica dei soli registri bollati e vidimati, si siano inizialmente rifiutati di procedere all'autenticazione degli estratti. È poi intervenuto il Consiglio nazionale del notariato che ha stabilito la possibilità di autenticare l'estratto anche se quest'ultimo non appare idoneo come documento probatorio.

Di conseguenza, appare ingiustificato limitare al solo notaio il potere di certificare l'autenticità degli estratti ai fini probatori di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.

Ed è da tale situazione di disagio per gli imprenditori utenti del servizio di giustizia

– sia per i ricordati costi elevati sia per i tempi eccessivi delle autenticazioni notarili – che deriva il fondamento del presente disegno di legge.

Si interviene, a titolo di modifica, sul citato testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, prevedendo, dopo l'articolo 18, una norma aggiuntiva secondo cui l'autenticazione delle scritture contabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile, può essere effettuata anche dal segretario comunale o dal funzionario comunale allo scopo incaricato dal sindaco. Tale

semplificazione della procedura viene poi integrata, con una modifica alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, che prevede il pagamento agli uffici comunali del relativo diritto di segreteria, che si ritiene congruo quantificare in 20 euro per ogni autenticazione effettuata.

Ciò consentirebbe, da un lato, all'imprenditore un notevole risparmio economico e una maggiore rapidità nell'ottenere l'estratto, a fronte dei tempi più lunghi della pratica notarile; dall'altro, consentirebbe ai comuni, a fronte del maggior onere di lavoro cui sarebbero chiamati, di usufruire di una risorsa economica non trascurabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. (L) - (*Copie autentiche di scritture contabili*). - 1. Il segretario comunale o un altro funzionario incaricato dal sindaco può autenticare gli estratti delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile».

Art. 2.

1. Alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il numero 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter. Autenticazione di scritture contabili euro 20,00».